Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 115° — Numero 175

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 5 luglio 1974** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1973, n. **1127**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Modena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2035, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2170, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 70 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in economia e commercio sono aggiunti i seguenti:

Dottrina dello Stato;
Teoria e politica dello sviluppo economico;
Economia e politica industriale;
Storia dell'agricoltura;
Complementi di matematica per economisti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1973

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *giugno* 1974
Atti di Governo, registro n. 4, *foglio n.* 35. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 marzo 1974, n. **250**.

Recupero e nuova assegnazione di un posto di assistente ordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 14 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, con il quale sono stati complessivamente istituiti per gli anni accademici dal 1966-67 al 1970-71, settemila posti di assistente ordinario;

Visto l'art. 15, comma primo, della stessa legge n. 62, concernente la riserva di assegnazione alle cattedre cui prestino servizio assistenti straordinari con almeno cinque anni di servizio retribuito, di un numero di posti corrispondente a quello degli assistenti straordinari forniti del prescritto requisito di anzianità;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1970, n. 28, con il quale, per l'anno accademico 1969-70, in applicazione della riserva stessa, sono stati ripartiti fra le cattedre dei diversi atenei quattordici posti di assistente riservati per concorso agli assistenti straordinari forniti della prescritta anzianità di servizio, uno dei quali assegnato alla cattedra di diritto ecclesiastico della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Napoli;

Considerato che ai sensi del terzo e quarto comma del citato art. 15 della legge n. 62 i posti riservati, comunque non messi a concorso, debbono essere recuperati e fatti oggetto di una nuova ripartizione;

Visti i decreti presidenziali 24 luglio 1971, n. 826; 4 agosto 1971, n. 993; 30 ottobre 1971, n. 1297, con i quali, in applicazione del disposto di cui ai citati terzo e quarto comma dell'art. 15, sono stati recuperati e nuovamente ripartiti posti di assistente ordinario già riservati per concorso agli assistenti straordinari, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1970, n. 28;

Considerato che il concorso riservato non è stato bandito dall'Università di Napoli per il posto di assistente alla cattedra di diritto ecclesiastico della facoltà di giurisprudenza, e che pertanto il posto stesso non è stato coperto con la nomina in ruolo di un assistente straordinario;

Considerato che detto posto è tuttora vacante;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

Il posto di assistente ordinario assegnato alla cattedra di diritto ecclesiastico della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Napoli con il decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1970, n. 28, è recuperato dal contingente riservato.

Art. 2.

Il posto di assistente ordinario, come sopra recuperato, viene assegnato alla cattedra di patologia speciale medica e metodologica clinica II della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Torino.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 marzo 1974

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *giugno* 1974
Atti di Governo, registro n. 4, *foglio n.* 36. — SCIARRETTA

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 giugno 1974.

Scioglimento del consiglio comunale di Fondi.

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Fondi, sorto dalle elezioni del 7 giugno 1970, si è dimostrato incapace di assicurare il normale svolgimento dell'attività amministrativa, a causa dei profondi contrasti sorti nella coalizione di maggioranza. In particolare quella amministrazione è rimasta carente in ordine al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione del 1974.

Il 31 dicembre 1973, perdurando tale carenza, la sezione di Latina del comitato regionale di controllo interveniva in via sostitutiva, nominando un commissario per la compilazione, in luogo della giunta municipale inadempiente, dello schema di bilancio da sottoporre, poi, all'esame del consiglio comunale previa assegnazione al consiglio stesso di un termine massimo di giorni 30, dalla prima convocazione, per l'approvazione dell'importante documento contabile.

Il commissario regionale con provvedimento in data 9 gennaio 1974, nel provvedere all'adempimento di cui sopra, prendeva atto che il consiglio comunale era stato già convocato per il giorno 12 gennaio 1974, ai fini della deliberazione del bilancio, faceva propria tale convocazione ed avvertiva che da detta data sarebbe decorso il termine di giorni 30 di cui al quarto comma dell'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964.

Il provvedimento commissariale veniva notificato a tutti i consiglieri comunali.

Successivamente il commissario regionale, constatato che il consiglio comunale non si era riunito alla data stabilita del 12 gennaio 1974, con provvedimento in data 16 gennaio 1974, notificato a tutti i consiglieri, nel confermare il termine assegnato di giorni 30 decorrenti dal 12 gennaio 1974, provvedeva a convocare il consiglio, in seconda convocazione, per il 21 gennaio 1974.

Anche tale tentativo non aveva esito positivo.

Nella riunione del 21 gennaio 1974 il sindaco e la giunta rassegnavano le dimissioni.

Con successivo provvedimento in data 24 gennaio 1974, notificato a tutti i consiglieri, il commissario convocava il consiglio comunale per il giorno 28 gennaio 1974 ai fini della deliberazione del bilancio; nel contempo dava atto che dal 12 gennaio 1974 decorreva il termine assegnato di giorni 30 per la deliberazione del bilancio stesso.

Il Consiglio comunale, dopo aver preso atto delle dimissioni del sindaco e della giunta, non riusciva nelle successive riunioni, all'uopo indette, ad eleggere i nuovi organi di amministrazione dell'ente.

Essendo, intanto, trascorso infruttuosamente il termine assegnato al consiglio comunale per l'approvazione del bilancio, la sezione di Latina del comitato regionale di controllo nominava un commissario per l'adozione del formale provvedimento di approvazione del bilancio stesso, in sostituzione del consiglio comunale.

In data 23 febbraio 1974, il commissario provvedeva, anche, al suddetto adempimento.

Il prefetto di Latina, pertanto, ritenendo che nella fattispecie si era verificata l'ipotesi prevista dal quinto comma dell'art. 4 della citata legge n. 964 del 1969, con decreto in data 27 febbraio 1974, ha sospeso il consiglio e ne ha proposto lo scioglimento, nominando, nel frattempo, un commissario per la temporanea amministrazione dell'ente.

Al riguardo si osserva che la predetta amministrazione comunale non è riuscita a deliberare il bilancio preventivo per il 1974, anche dopo la scadenza dei termini di cui alla menzionata legge n. 964 entro i quali era tenuta a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo della sezione di Latina del comitato regionale di controllo, sia per la predisposizione dello schema di bilancio che per l'approvazione del bilancio stesso.

Tale carenza ha, in effetti, confermato l'esistenza di un prolungato stato di inefficienza funzionale, determinata dalle divergenze che dividono quella rappresentanza elettiva.

Si ritiene, pertanto, che ricorrano le condizioni previste dal comma quinto del suspecificato art. 4, agli effetti dello scioglimento del consiglio comunale di Fondi.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 29 marzo 1974.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Fondi (Latina) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune, nella persona del dott. Luigi Riondino.

Roma, addì 9 giugno 1974

Il Ministro: TAVIANI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Fondi (Latina) non è riuscito a provvedere, malgrado formale diffida, alla approvazione del bilancio di previsione 1974 negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 29 marzo 1974;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964 e 323 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Fondi (Latina) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Riondino Luigi è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 10 giugno 1974

LEONE

TAVIANI

(5359)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 giugno 1974.

Scioglimento del consiglio comunale di San Vito.

Al Presidente della Repubblica

In seno alla maggioranza del consiglio comunale di San Vito, cui la legge assegna 20 membri, si è prodotta da alcuni mesi una profonda crisi che, pregiudicando il normale funzionamento del civico consesso, lo ha reso, infine, inadempiente in ordine al fondamentale obbligo dell'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1974.

Lo schema di bilancio, predisposto ed approvato dalla giunta municipale, infatti, non veniva approvato dal consiglio comunale, nella seduta del 23 novembre 1973, andata deserta per mancanza del numero legale.

Il comitato regionale di controllo, pertanto, essendo decorsi i termini di cui all'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, con ordinanza n. 46842/14 167 del 26 novembre 1973, fatta noti-

ficare a tutti i consiglieri, disponeva una duplice convocazione d'ufficio di quel consiglio comunale per i giorni 7 e 10 dicembre, rispettivamente in prima e seconda convocazione, per deliberare il bilancio entro il termine del 17 dicembre 1973 con l'avvertenza che, nel caso di non ottemperanza, sarebbero stati adottati i provvedimenti di rigore previsti dal quinto comma del citato art. 4 della legge n. 964, del 1969.

Le sedute consiliari all'uopo tenute nei predetti giorni si concludevano negativamente.

La sezione di Cagliari del comitato regionale di controllo, allora, considerata la necessità di provvedere in via sostitutiva all'approvazione del bilancio, con decreto n. 46842/15301 del 18 dicembre 1973 ha nominato un commissario che ha adempiuto a tale obbligo in data 29 dicembre 1973.

Il prefetto di Cagliari, pertanto, ritenendo che nella fattispecie si era verificata l'ipotesi prevista dal quinto comma dell'art. 4 della citata legge n. 964 del 1969, con decreto n. 0183 ha disposto la sospensione del consiglio e ne ha proposto lo scioglimento, nominando, nel frattempo, un commissario per la temporanea amministrazione dell'ente.

Al riguardo si osserva che la predetta amministrazione comunale non è riuscita a deliberare il bilancio preventivo per il 1974, anche dopo la scadenza dei termini di cui alla menzionata legge n. 964 entro i quali era tenuto a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo della sezione di Cagliari del comitato regionale di controllo.

Tale carenza ha, in effetti, confermato l'esistenza di un prolungato stato di inefficienza funzionale, determinata dalle divergenze che dividono quella rappresentanza elettiva.

Si ritiene, pertanto, che ricorrano le condizioni previste dal comma quinto del suspecificato art. 4 agli effetti dello scioglimento del consiglio comunale di San Vito.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 29 marzo 1974.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di San Vito (Cagliari) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune, nella persona del dott. Alessandro Sella.

Roma, addì 9 giugno 1974

Il Ministro: TAVIANI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado formale diffida, il consiglio comunale di San Vito (Cagliari) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1974, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza:

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 29 marzo 1974;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964 e 323 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di San Vito (Cagliari) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Alessandro Sella è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 10 giugno 1974

LEONE

TAVIANI

(5360)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 giugno 1974.

Scioglimento del consiglio comunale di Nuraminis.

Al Presidente della Repubblica

In seno alla maggioranza del consiglio comunale di Nuraminis, cui la legge assegna 20 membri, si è prodotta da alcuni mesi una profonda crisi che, pregiudicando il normale funzionamento del civico consesso, lo ha reso, infine, inadempiente in ordine al fondamentale obbligo dell'approvazione del bilancio di previsione del 1974.

Invero, scaduto infruttuosamente il termine del 31 ottobre 1973, entro il quale il predetto bilancio avrebbe dovuto essere approvato a norma dell'art. 4, primo comma, della legge 22 dicembre 1969, n. 964, il comitato regionale di controllo, sezione di Cagliari, con ordinanza n. 46842/13926, del 22 novembre 1973, fatta notificare a tutti i consiglieri, disponeva una duplice convocazione d'ufficio di quel consiglio comunale per i giorni 1° e 4 dicembre, rispettivamente in prima e seconda convocazione, per deliberare il bilancio entro il termine del 10 dicembre 1973, con l'avvertenza che, nel caso di non ottemperanza, sarebbero stati adottati i provvedimenti di rigore previsti dal quinto comma del citato art. 4 della legge n. 964, del 1969.

Ma entrambe le anzidette sedute consiliari andavano deserte per mancanza del numero legale.

La sezione di Cagliari del comitato regionale di controllo, allora, considerata la necessità di provvedere in via sostitutiva, all'approvazione del bilancio, con decreto n. 52132/14939 dell'11 dicembre 1973 ha nominato un commissario che ha adempiuto a tale obbligo in data 21 dicembre 1973.

Il prefetto di Cagliari, pertanto, ritenendo che nella fattispecie si era verificata l'ipotesi prevista dal quinto comma dello art. 4 della citata legge n. 964 del 1969, ha proposto lo scioglimento del su menzionato consiglio comunale del quale ha disposto, intanto, la sospensione con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune, ai sensi dell'art. 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839.

Al riguardo si osserva che la predetta amministrazione comunale non è riuscita a deliberare il bilancio preventivo per il 1974, anche dopo la scadenza dei termini di cui alla menzionata legge n. 964 entro i quali era tenuta a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo della sezione di Cagliari del comitato regionale di controllo.

Tale carenza ha, in effetti, confermato l'esistenza di un prolungato stato di inefficienza funzionale, determinata dalle divergenze che dividono quella rappresentanza elettiva.

Si ritiene, pertanto, che ricorrano le condizioni previste dal comma quinto del suspecificato art. 4, agli effetti dello scioglimento del consiglio comunale di Nuraminis.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 29 marzo 1974.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Nuraminis (Cagliari) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune, nella persona del dott. Giulio Oppo.

Roma, addì 9 giugno 1974

Il Ministro: TAVIANI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Nuraminis (Cagliari) non è riuscito a provvedere, malgrado formale diffida, alla approvazione del bilancio di previsione 1974 negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 29 marzo 1974;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964 e 323 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Nuraminis (Cagliari) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Giulio Oppo è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 10 giugno 1974

LEONE

TAVIANI

(5361)

DECRETO MINISTERIALE 8 giugno 1974.

Autorizzazione alla società « Revisione e controllo società fiduciaria RE.CO.-SO.FI. S.p.a. », in Torino, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Vista la domanda presentata dalla società « Revisione e controllo società fiduciaria RE.CO.-SO.FI. S.p.a. » in forma abbreviata « RE.CO-SO.FI. S.p.a. » con o senza interpunzione, con sede in Torino, diretta a conseguire la prescritta autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi all'uopo stabiliti dalla legge e dal regolamento anzidetto;

Accertata, altresì, la regolarità della documentazione presentata dalla società stessa;

Decreta:

La società « Revisione e controllo società fiduciaria RE.CO.-SO.FI. S.p.a. », in forma abbreviata « RE.CO.-SO.FI. S.p.a. » con o senza interpunzione, con sede in Torino, è autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione, ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 giugno 1974

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

Il Ministro per la grazia e giustizia
ZAGARI

(5364)

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1974.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Pesaro.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126, e 16 settembre 1960, n. 1014;

Vista la delibera n. 406 del 16 luglio 1973 con la quale l'amministrazione provinciale di Pesaro ha chiesto la classificazione tra le provinciali della strada congiungente la strada statale 423 C. La Cisterna - strada provinciale n. 3 « Fogliense », dell'estesa di circa km 3,9;

Visto il voto n. 956 dell'11 dicembre 1973 con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso parere favorevole in proposito;

Ritenuto che la suddetta strada può, pertanto, essere classificata provinciale a termini dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958 n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, la strada di cui alle premesse, dell'estesa di circa km 3,9 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario) è classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 giugno 1974

Il Ministro: LAURICELLA

(5336)

DECRETO MINISTERIALE 26 giugno 1974.

Disposizioni per il pagamento dell'aiuto alla produzione di foraggi disidratati per la campagna di commercializzazione 1974-75.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il regolamento (CEE) n. 1067/74 del Consiglio del 30 aprile 1974, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi disidratati, che, fra l'altro, pre-

vede la concessione di un aiuto alla produzione dei foraggi disidratati ottenuti da prodotti raccolti nella Comunità;

Visto il regolamento (CEE) n. 1068/74 del Consiglio del 30 aprile 1974 che fissa l'importo dell'aiuto suddetto per la campagna di commercializzazione 1974-75;

Visto il regolamento (CEE) n. 1192/74 del Consiglio del 13 maggio 1974 che detta altre norme relative all'aiuto per i foraggi disidratati;

Visto il regolamento (CEE) n. 1370/74 della Commissione del 31 maggio 1974 relativo alle modalità di applicazione del regime di aiuto per i foraggi disidratati per la campagna di commercializzazione 1974-75;

Vista la legge 13 maggio 1966, n. 303, relativa all'istituzione dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.), modificata dalla legge 31 marzo 1971, n. 144;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 10 giugno 1974, concernente l'affidamento all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.) dei compiti derivanti dall'applicazione dei regolamenti comunitari nel settore dei foraggi disidratati;

Considerato che, ai sensi dell'art. 5 del citato regolamento (CEE) n. 1192/74, gli Stati membri debbono prendere le misure necessarie per assicurare la perfetta applicazione del regime dell'aiuto suddetto;

Attesa la necessità di provvedere in tal senso per la campagna di commercializzazione 1974-75;

Attesa, altresì, l'opportunità di far ricorso alla norma derogatoria di cui all'art. 6 del citato regolamento (CEE) n. 1192/74;

Decreta:

Art. 1.

La corresponsione dell'aiuto previsto dai regolamenti della Comunità economica europea per la campagna di commercializzazione 1974-75 a favore delle imprese di disidratazione di foraggi aventi sede nel territorio della Repubblica italiana è regolata dalle disposizioni contenute nei regolamenti stessi e da quelle integrative ed applicative stabilite con il presente decreto.

Art. 2.

Le imprese di disidratazione di foraggi che intendono conseguire l'aiuto debbono:

a) presentare all'ispettorato provinciale dell'Agricoltura nella cui circoscrizione territoriale ha sede lo stabilimento di disidratazione entro il 31 luglio 1974, la dichiarazione delle superfici investite, direttamente o da propri aderenti, a foraggi da destinare alla disidratazione nello stabilimento stesso per conto proprio o di tali aderenti;

b) presentare allo stesso ispettorato, per i foraggi acquistati presso terzi, nonchè per i foraggi da disidratare per conto di agricoltori, copia dei contratti di acquisto o di consegna entro il termine di un mese dalla data della relativa stipula. Per i contratti stipulati prima del 30 giugno 1974, il termine di presentazione scade il 31 luglio 1974;

c) tenere apposita contabilità di magazzino, distinta da quella relativa alle attività di disidratazione di altri prodotti che non siano foraggi, su registri vidimati, prima del relativo uso, dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura e nei quali devono essere giornalmente annotati:

i quantitativi di foraggi da disidratare risultanti dai contratti di acquisto dei foraggi stessi o dai contratti di lavorazione per conto dell'agricoltore, conclusi nel corso della campagna di commercializzazione, nonchè i quantitativi di foraggi di produzione propria e dei propri aderenti da disidratare, eventualmente stimati in funzione delle superfici investite;

i quantitativi e la qualità dei foraggi da disidratare entrati nello stabilimento;

i quantitativi di foraggi disidratati prodotti;

i quantitativi e la qualità dei foraggi disidratati usciti dallo stabilimento ed il numero attribuito alle singole partite uscite;

d) richiedere il controllo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura sulle partite in uscita dallo stabilimento per la determinazione del relativo peso ed il prelievo dei campioni da esaminare per l'accertamento delle caratteristiche;

e) tenere la documentazione prescritta all'art. 4 del regolamento (CEE) n. 1370/74 del 31 maggio 1974;

f) permettere il controllo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura sulla contabilità di magazzino, sulla documentazione prescritta e su quant'altro attinente alla produzione dei foraggi da disidratare, alla lavorazione di quelli entrati nello stabilimento, all'uscita dei foraggi disidratati ed all'utilizzazione diretta degli stessi da parte dell'impresa produttrice.

Art. 3.

Fino al 30 giugno 1974 le imprese di disidratazione possono prescindere, per quanto concerne la tenuta della contabilità e la stipulazione dei contratti, dalle condizioni e dalle modalità previste dai regolamenti (CEE) n. 1192/74 del 13 maggio 1974 e n. 1370/74 del 31 maggio 1974.

Art. 4.

L'aiuto è concesso soltanto per le quantità di foraggi disidratati usciti dall'impresa di disidratazione nel corso della campagna di commercializzazione 1974-75 (15 maggio 1974-31 marzo 1975), aventi i requisiti previsti dai regolamenti comunitari ed accertati nei controlli eseguiti dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Per ottenere l'aiuto l'impresa di disidratazione interessata deve inoltrare all'A.I.M.A., per il tramite dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura della provincia ove ha sede lo stabilimento di disidratazione, apposita domanda. Questa può essere presentata direttamente o spedita per raccomandata postale entro il 31 maggio 1975.

La domanda deve essere corredata dagli appositi attestati rilasciati dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura sulla quantità, qualità e caratteristiche dei foraggi disidratati usciti dallo stabilimento dell'impresa nel corso della campagna di commercializzazione, nonchè sull'osservanza da parte dell'impresa stessa degli obblighi stabiliti nei regolamenti comunitari e nel presente decreto.

Art. 5.

Le funzioni di controllo affidate con il presente decreto agli ispettorati provinciali dell'agricoltura sono svolte secondo le istruzioni dell'A.I.M.A..

Art. 6.

Al pagamento dell'aiuto, fissato in 6 unità di conto per tonnellata, provvede l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.), nel termine stabilito dall'art. 12 del regolamento (CEE) n. 1370/74 del 31 maggio 1974 pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » CEE n. L 147 del 1° giugno 1974.

Art. 7.

Chiunque ai fini di ottenere i benefici previsti dal presente decreto, espone scientemente dati o notizie inesatti, per effetto di false dichiarazioni, soggiace alle penalità di legge.

Art. 8.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 giugno 1974

Il Ministro: BISAGLIA

(5362)

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1974.

Adeguamento delle retribuzioni dei portieri e degli altri lavoratori addetti alla pulizia e custodia degli immobili adibiti ad uso di abitazione ed altri usi.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 4 febbraio 1958, n. 23, sul conglobamento e perequazioni salariali in favore dei portieri ed altri lavoratori addetti alla pulizia e custodia di stabili urbani;

Visto l'art. 3 della legge sopracitata che demanda al Ministero del lavoro e della previdenza sociale l'adeguamento delle retribuzioni dei lavoratori di cui sopra nel caso di variazioni del costo della vita;

Vista la nota n. 10932 in data 16 maggio 1974 con la quale l'Istituto centrale di statistica comunica che l'indennità di contingenza per i lavoratori dell'industria, del commercio e dell'agricoltura ha subito la variazione di 10 punti in aumento a decorrere dal 1° maggio 1974;

Visti i decreti ministeriali 10 ottobre 1958, 5 novembre 1960, 31 marzo 1961, 23 ottobre 1961, 5 marzo 1962, 20 giugno 1962, 2 ottobre 1962, 2 gennaio 1963, 14 marzo 1963, 4 luglio 1963, 9 ottobre 1963, 12 dicembre 1963, 16 marzo 1964, 4 giugno 1964, 28 settembre 1964, 4 dicembre 1964, 4 marzo 1965, 4 giugno 1965, 23 settembre 1965, 10 dicembre 1965, 30 marzo 1966, 22 giugno 1966, 22 marzo 1967, 8 maggio 1967, 16 settembre 1967, 1° dicembre 1967, 3 maggio 1968, 30 agosto 1968, 5 marzo 1969, 4 giugno 1969, 20 ottobre 1969, 3 gennaio 1970, 7 aprile 1970, 20 maggio 1970, 3 settembre 1970, 25 gennaio 1971, 22 marzo 1971, 28 giugno 1971, 10 settembre 1971, 28 febbraio 1972, 10 aprile 1972, 12 giugno 1972, 29 settembre 1972, 15 dicembre 1972, 15 maggio 173, 23 giugno 1973, 9 ottobre 1973, 29 dicembre 1973 e 2 maggio 1974 con i quali si è provveduto all'adeguamento della scala mobile per effetto dell'art. 3 della legge 4 febbraio 1958, n. 23;

Ritenuta la necessità di provvedere alla variazione come sopra intervenuta;

Decreta:

Art. 1.

Con decorrenza 1° maggio 1974, ai minimi di retribuzione spettante, ai sensi della legge 4 febbraio 1958, n. 23, ai portieri che prestino la loro opera di vigilanza, custodia e pulizia, o soltanto di vigilanza e custodia, ed ai lavoratori addetti alla pulizia con rapporto continuativo degli immobili adibiti ad uso abitazione ed altri usi, compresi quelli di cooperative a contributo statale e di istituti autonomi per le case popolari, nella misura fissata dai contratti integrativi provinciali, sono apportati i seguenti aumenti giornalieri:

1ª zona (Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto e V zia Giulia — compreso Trieste —, Trentino Alto Adige, lia, Toscana, Lazio, Napoli, Palermo):

Portieri . . . . L. 152,40
Addetti alla pulizia . . . . » 143,00

2ª zona (Marche, Umbria, Abruzzi, Molise, Campania escluso Napoli —, Puglie, Lucania, Calabria, Sicilia — escluso Palermo —, Sardegna):

Portieri . . . . L. 131,00
Addetti alla pulizia . . . . » 123,00

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 giugno 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(5363)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di chimica farmaceutica e tossicologica presso la facoltà di farmacia dell'Università di Firenze.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di farmacia dell'Università di Firenze è vacante la cattedra di chimica farmaceutica e tossicologica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5379)

Vacanza della cattedra di storia romana (con esercitazioni di epigrafia romana) presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Pavia.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Pavia è vacante la cattedra di storia romana (con esercitazioni di epigrafia romana) alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5381)

Vacanza della cattedra di microbiologia agraria e tecnica presso la facoltà di agraria dell'Università di Pisa

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di agraria dell'Università di Pisa è vacante la cattedra di microbiologia agraria e tecnica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5380)

Vacanza della cattedra di glottologia presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Pavia

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Pavia è vacante la cattedra di glottologia, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5382)

Vacanza della cattedra di storia del diritto italiano presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Padova

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Padova, è vacante la cattedra di storia del diritto italiano, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5383)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Riolo Terme ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 2 luglio 1974, il comune di Riolo Terme (Ravenna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 103.077.717 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo lugotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2146/M)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Avviso di rettifica

Nel decreto Ministeriale 22 giugno 1974 concernente « Dichiarazione delle giacenze di zucchero al 30 giugno 1974 », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 166 del 26 giugno 1974, all'art. 2, ultimo comma, dove è scritto: « ... verbale di inventario delle giacenze *vistate* ... » leggasi: « ... verbale di inventario delle giacenze *vistato* ... ».

(5366)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per titoli, ad un posto di direttore straordinario nel ruolo della carriera direttiva scientifica *degli istituti di sperimentazione* agraria, per la direzione dell'istituto sperimentale per la zootecnia di Roma.

Nel supplemento al Bollettino ufficiale n. 6 del 14 giugno 1974 del Ministero dell'agricoltura e delle foreste è stata pubblicata la relazione della commissione giudicatrice del concorso, per titoli, ad un posto della carriera direttiva scientifica degli istituti di sperimentazione agraria, per la direzione dell'istituto sperimentale per la zootecnia di Roma.

(5374)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie generali dei concorsi, per soli titoli, alle cattedre di disegno geometrico, elementi di prospettiva e architettura nel liceo artistico di Carrara; ornato disegnato nel liceo artistico di Venezia; figura e ornato modellato nel liceo artistico di Bologna.

Si rende noto che sul Bollettino ufficiale della Pubblica istruzione n. 40 del 4 ottobre 1973, parte II, sono stati pubblicati i risultati dei concorsi sottoindicati: cattedra di disegno geometrico, elementi di prospettiva e architettura nel liceo artistico di Carrara; cattedra di ornato disegnato nel liceo artistico di Venezia; cattedra di figura e ornato modellato nel liceo artistico di Bologna.

(5375)

MINISTERO DEL TESORO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso, per esami, a venticinque posti (aumentati a trenta) di segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione centrale.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel supplemento straordinario al n. 6 del 1974 del Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro in data 26 giugno 1974, è stato pubblicato il decreto ministeriale 9 maggio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1974, registro n. 17 Tesoro, foglio n. 303, che approva la graduatoria del concorso, per esami, a venticinque posti (aumentati a trenta), di segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione centrale del Tesoro, indetto con decreto ministeriale 16 gennaio 1973.

(5355)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100741750)